

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Pescara

STATUTO SEZIONALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, AMBITO E DURATA

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata "Club Alpino Italiano – Sezione di Pescara". L'Associazione è soggetto di diritto privato.
2. Essa ha sede in Pescara all'indirizzo di Via Aldo Moro n° 15/8. La sede sociale potrà essere spostata con deliberazione del Consiglio Direttivo sezionele.
3. L'Associazione continua l'attività della Sezione del CAI di Pescara fondata nel 1932.

Art. 2 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Appartenenza al C.A.I., stemma e stendardo

1. L'Associazione gode di soggettività giuridica ed è struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.) di cui fa parte a tutti gli effetti, al cui Statuto e Regolamento Generale uniforma il proprio Statuto sezionele ed i propri eventuali Regolamenti Sezionali e di cui adotta lo stemma ed i segni distintivi.
2. L'Associazione adotta uno Stendardo Sociale di colore bianco, rosso e verde, reca in alto la scritta "C.A.I.", al centro lo stemma del CAI con la scritta "Club Alpino Italiano" e sotto "Sezione di Pescara".

Art. 4 – Ambito di azione

1. L'ambito di attività della Sezione è quella dove la sezione svolge la propria attività organizzata, stabile e continuativa, inclusa la gestione di strutture ricettive montane. La zona di attività della Sezione non può estendersi a Comuni fuori dal territorio della Provincia di Pescara, salvo espressa deroga del Comitato Direttivo Regionale.

TITOLO II – SCOPI

Art. 5 – Principi generali

1. L'Associazione non ha scopo di lucro.
2. Essa è indipendente, apartitica ed aconfessionale.

Art.6 – Finalità

1. Nel rispetto degli scopi statutari del Club Alpino Italiano e secondo le regole della propria autonomia funzionale, patrimoniale e d'iniziativa, l'Associazione ha lo scopo di promuovere, a

favore sia dei propri soci, sia di altri, utenti tutti di un comune patrimonio culturale e sociale, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale: promuove cioè l'alpinismo ogni sua manifestazione.

2. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà instaurare ogni forma di collaborazione con Enti Pubblici locali, con altre associazioni, con fondazioni e con privati che si occupano di problemi connessi con le aree montane, con istituti scientifici e universitari e con altre associazioni e organismi vari aventi scopi analoghi o comunque affini o utili al conseguimento delle proprie finalità.

3. L'Associazione provvede quindi:

- a) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività di alpinismo, alpinismo giovanile, arrampicata sportiva, escursionismo, sciescursionismo, scialpinismo, speleologia, torrentismo, mountain bike, sleddog e di altre ad esse connesse e propedeutiche quali ad esempio lo sci alpino, lo sci di fondo e tutte le discipline culturali e scientifiche connesse con la frequentazione della montagna (geologia, geomorfologia, idrologia, paleontologia, scienze floristiche e faunistiche, meteorologia, nivologia e glaciologia, archeologia ed antropologia, geografia, cartografia e topografia, ecc.);
- b) a promuovere la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente, specialmente dei giovani;
- c) a realizzare, gestire e mantenere rifugi e bivacchi montani e altre strutture montane destinate alla ricerca e alla didattica;
- d) a facilitare la diffusione della frequentazione della montagna, anche in forma collettiva, predisponendo e mantenendo in efficienza sentieri, vie ferrate, palestre naturali ed artificiali, vie di roccia, torrenti e cavità ipogee;
- e) a organizzare e svolgere corsi di addestramento tecnici e culturali di introduzione, di formazione, di perfezionamento e avanzati, utilizzando le apposite scuole, commissioni e comitati, centrali e locali del C.A.I. competenti in materia;
- f) a promuovere ogni iniziativa idonea alla conservazione, alla tutela, alla promozione ed alla valorizzazione delle aree naturalistiche e dell'ambiente montano in genere;
- g) alla organizzazione, anche in collaborazione con le altre sezioni, di idonee iniziative per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività istituzionali, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero delle vittime;
- h) a pubblicare eventuali periodici, annuari e monografie delle attività sezionali;
- i) a provvedere alla realizzazione e cura della biblioteca, della cartografia e dell'archivio storico della sezione;
- j) a promuovere, organizzare, sostenere e patrocinare manifestazioni, raduni, spedizioni e ricerche;
- k) promuove la fotografia e la cinematografia di montagna e curare l'organizzazione della cineteca con particolare riguardo alla sezione storica;
- l) assume ogni altro tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità e al libero svolgimento delle attività istituzionali;

TITOLO III – PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

Art. 7 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- dai valori numerari e dai crediti disponibili;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da donazioni, lasciti e liberalità in genere che pervenissero all'Associazione da privati ed istituzioni;

2. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche in caso di suo scioglimento e liquidazione.

Art. 8 – Strutture ricettive – rifugi e capanne sociali

1. I rifugi montani, i punti di appoggio, i bivacchi fissi, i ricoveri di emergenza, le capanne, di proprietà o affidate in gestione all'Associazione da terzi, costituiscono le strutture ricettive del Club Alpino Italiano che, indipendentemente dal titolare del diritto di proprietà, costituiscono ideale patrimonio dell'Associazione e come tale soggetti ai vincoli stabiliti dai regolamenti.

2. Per la gestione dei rifugi e delle capanne sociali l'Associazione si doterà di una apposita commissione e di speciali regolamenti contenenti norme di indirizzo politico-istituzionale, norme tecniche di costruzione, di manutenzione, di dismissione e di gestione, nonché norme di comportamento per gli ospiti. Detti regolamenti sono approvati dal Consiglio Direttivo sezionale e trovano applicazione anche nei confronti dei non soci ospiti delle strutture ricettive dell'Associazione.

Art. 9 – Entrate

1. Le entrate sociali sono costituite:

- dalla quote sociali annuali dovute dai soci, detratta la quota spettante alla Sede Centrale del C.A.I.;
- dalle sovvenzioni, contributi e rimborsi spese provenienti da Enti Pubblici, altre associazioni, privati e soci;
- dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio sociale;
- da ogni entrata connessa con lo svolgimento delle attività sociali, anche gestite dalle Commissioni, dai Comitati, dai Gruppi e dalle Scuole sezionali.

Art. 10 – Esercizio sociale

1. L'esercizio associativo inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 11 – Bilancio consuntivo e preventivo

1. Al termine di ogni esercizio ed entro il 31 gennaio il Consiglio Direttivo adotta il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente ed un Bilancio Preventivo relativo all'esercizio successivo.

2. Contestualmente all'esame dei Bilanci il Consiglio Direttivo esamina ed adotta la Relazione sulla Gestione dell'Esercizio Consuntivo e la Relazione Programmatica sull'Esercizio Preventivo.

3. Il Bilancio Consuntivo e la Relazione sulla Gestione dell'Esercizio Consuntivo sono predisposti a cura del tesoriere ove nominato, ovvero a cura del Segretario. Il Bilancio Consuntivo deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione economica e patrimoniale dell'Associazione relative all'esercizio cui si riferiscono. In particolare deve essere chiaramente riportata l'entità delle varie

tipologie di entrate (quote sociali, contributi, lasciti, ecc.) ricevuti e il valore dei beni mobili ed immobili posseduti in termini di costo di acquisto. Così pure dovrà contenere le voci di uscita dettagliate per tipologia e specie.

4. Inoltre il consuntivo sarà corredato da un prospetto comparativo, sia per le entrate che per le uscite, dove siano evidenziati i raffronti delle singole partite economiche con quelle del preventivo del medesimo esercizio e le relative differenze.

5. Il Bilancio Preventivo e la Relazione Programmatica dell'Esercizio Preventivo sono approntati dal Tesoriere ove nominato, ovvero dal Segretario, in collaborazione col Presidente, contengono indicazioni chiare delle entrate e delle uscite previste e programmate per l'esercizio nuovo nonché le linee programmatiche e le scelte che le determineranno.

6. I Bilanci Consuntivo e Preventivo e le relative Relazioni sono consegnate dal Presidente al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nei dieci giorni successivi all'adozione da parte del Consiglio Direttivo, affinché il Collegio stesso lo esamini e formuli le proprie relazioni in merito almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esame da parte dell'Assemblea dei Soci.

7. I Bilanci Consuntivo e Preventivo con le relative Relazioni sono rese pubbliche mediante affissione nell'Albo Sezionale almeno nei 10 giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea dei Soci che deve approvarli.

8. Entro il 31 marzo i Bilanci Consuntivo e Preventivo, le Relazioni ad esse relativi e quella del Collegio dei Revisori dei Conti vengono sottoposte all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 12 – Norme generali di amministrazione

1. Il Presidente ha facoltà di accendere uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione dove confluiranno le liquidità della stessa. I fondi liquidi che non siano necessari alle esigenze contingenti di cassa devono essere depositate sui conti correnti accesi.

2. L'operatività sui conti correnti è riservata al Presidente il quale può eventualmente espressamente delegare il Tesoriere in sua vece. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le operazioni sui conti sono affidati al Vice Presidente.

3. La gestione e la custodia della cassa sociale liquida avviene a cura del Tesoriere.

4. Eventuali variazioni che si rendessero necessari durante l'esercizio, rispetto alle partite di entrata e di uscita del bilancio preventivo approvato, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

5. Gli avanzi attivi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connessi e quindi per il conseguimento degli scopi associativi.

6. E' vietata la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, sia diretta che indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art. 13 – Quote e contributi

1. Il Consiglio Direttivo sezionale, in base al bilancio preventivo approvato, ai programmi annuali e pluriennali ed alla quota da corrispondere alla struttura centrale, determina, per ciascuna categoria di soci, l'ammontare:

1.1. della *quota associativa* annuale, che deve essere versata dal socio non oltre il 31 marzo di ogni anno e che comporta la conseguente convalida della tessera di riconoscimento per l'anno sociale in corso;

1.2. della *quota d'ammissione* all'associazione, che deve essere versata alla sezione al momento della presentazione della domanda di ammissione e che dà diritto alla tessera di riconoscimento, all'eventuale distintivo ed a una copia degli atti costituenti l'ordinamento centrale e sezionale dell'Associazione (Statuto e Regolamento Generale del C.A.I., Statuto e Regolamento Generale della sezione);

1.3. dei *contributi ordinari e straordinari* a carico dei soci, i quali non sono divisibili in ratei e devono essere versati contestualmente alla quota di associazione annuale e della quota di ammissione. Sia i contributi ordinari che quelli straordinari possono essere differenziati per categoria di soci.

1.3.1. Il *contributo ordinario* rappresenta la parte della quota associativa destinata alle coperture assicurative e alle pubblicazioni periodiche.

- Il contributo ordinario per le coperture assicurative è obbligatorio per tutti i soci, con l'unica eccezione dei soci benemeriti. Quello dei soci onorari resta a carico della struttura centrale, mentre quello dei soci ordinari di diritto e dei soci ordinari vitalizi è addebitato alla rispettiva sezione di appartenenza, con diritto di recupero.

- Il contributo ordinario per le pubblicazioni periodiche è obbligatorio per i soci che hanno diritto a riceverle. Quello dei soci ordinari di diritto e dei soci ordinari vitalizi è addebitato alla rispettiva sezione di appartenenza, con diritto di recupero.

1.3.2. I *contributi straordinari* rappresentano la parte della quota associativa destinati a sostenere costi posti a carico dei soci per la realizzazione di specifici programmi straordinari.

Art. 14 – Tessera di riconoscimento

1. La tessera di riconoscimento per essere valida, deve contenere le generalità, l'indirizzo e la categoria di appartenenza del socio, le firme del presidente della sezione e del presidente generale, deve essere munita della fotografia e della firma del titolare, del timbro della sezione di appartenenza e della convalida per l'anno sociale in corso.

2. L'aggregato riceve dalla sezione che ne accetta l'ammissione un apposito tesserino con spazio per le convalide annuali e per l'indicazione della sezione di appartenenza.

TITOLO IV – SOCI

Art. 15 – L'Associazione è costituita da un numero illimitato di soci. I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I..

Art. 16 – Soci onorari

1. La proposta di designazione a socio onorario, da inoltrare al CC, è fatta dal Consiglio Direttivo sezionale con deliberazione a scrutinio segreto ed è accolta col voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti.

Art. 17 – Categorie di soci

1. Sono previste le seguenti categorie di soci:

- benemeriti;
- ordinari;
- familiari;
- giovani;
- aggregati

Art. 18 – Soci benemeriti – albo d'onore

1. Il socio benemerito, persona giuridica, viene iscritto in un albo speciale della sezione previa delibera del Consiglio Direttivo; riceve un diploma rilasciato e firmato dal Presidente della sezione e controfirmato dal Presidente Generale.

2. Il socio della sezione, persona fisica, che abbia acquisito speciali meriti alpinistici o benemeritenze nella attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della sezione stessa previa delibera del Consiglio Direttivo; riceve un diploma rilasciato e firmato dal Presidente della sezione e controfirmato dal Presidente Generale.

Art. 19 – Soci ordinari, famigliari e giovani

1. Chi intende aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Presidente del Consiglio Direttivo della sezione presso la quale desidera essere iscritto, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo – controfirmato da almeno un socio presentatore iscritto alla sezione – e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Se minore di età la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della sezione decide sull'accettazione e, in caso di accoglimento, il Presidente rilascerà la tessera di iscrizione.

2. La sottoscrizione della domanda da parte del candidato socio comporta l'accettazione dell'ordinamento sezionale, regionale e nazionale del CAI.

3. L'adesione è rinnovata automaticamente gli anni successivi con il pagamento alla sezione della quota associativa annuale e dei contributi prevista per la categoria.

4. Chi intende aderire o rinnovare l'adesione come socio famigliare deve autocertificare il nominativo del socio ordinario – iscritto alla stessa sezione – al quale è legato da vincoli famigliari anche di fatto e con cui coabita.

5. Nel corso dello stesso anno sociale il socio può essere iscritto presso una sola sezione.

6. Il socio ammesso alle sezioni nazionali mantiene l'adesione al Club Alpino Italiano con i diritti e gli obblighi previsti per il socio ordinario; resta iscritto presso la sezione di origine e, in caso di scioglimento di questa ultima, può trasferirsi ad altra sezione.

7. Il socio ordinario registrato al 4 ottobre 1981 con la qualifica di vitalizio mantiene l'adesione al Club Alpino Italiano con i diritti e gli obblighi previsti per il socio ordinario; resta iscritto presso la sezione di origine e, in caso di scioglimento di questa ultima, può trasferirsi ad altra sezione.

8. Essendo il socio libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione, la richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

9. La sezione, dopo la prima ammissione, ha l'obbligo di trasmettere alla direzione i dati anagrafici e i dati associativi del socio ed ogni successiva variazione, entro quindici giorni dalla loro conoscenza.

Art. 20 – Aggregati

1. I soci ordinari, famigliari e giovani della sezione (sezione di appartenenza) possono liberamente aggregarsi ad altra sezione (sezione di aggregazione), rimanendo però inclusi, a tutti gli effetti, tra i soci della sola sezione di appartenenza. Il Consiglio Direttivo della sezione esamina la domanda di aggregazione e decide sulla sua accettazione.

2. Il socio aggregato deve corrispondere alla sezione la quota associativa sezionale nella misura fissata per la categoria.

3. Chi chiede l'ammissione alla sezione come aggregato deve indicare la sezione di appartenenza.

Art. 21 – Diritti ed obblighi dei soci

1. I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel CAI, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche;

2. Ciascun socio deve corrispondere alla sezione la quota di ammissione e la quota associativa annuale comprensiva dei contributi ordinari e straordinari, secondo le norme, le disposizioni e le deliberazioni in vigore;

3. I soci ordinari, famigliari e giovani hanno diritto:

a) ad usufruire delle strutture ricettive del Club alpino italiano con parità di trattamento rispetto ai soci della sezione che ne ha la detenzione o il possesso e alle condizioni preferenziali rispetto ai non soci eventualmente previste dal regolamento generale rifugi;

b) ad usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club alpino italiano;

c) ad avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e sottosezioni, ed a partecipare alle manifestazioni e attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;

d) ad usufruire delle polizze assicurative, stipulate dal Club Alpino Italiano ricorrendone le condizioni contrattuali;

e) ad usufruire del materiale tecnico e documentario della struttura centrale e delle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;

f) ad essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni didattiche e tecnico-culturali istituiti o organizzati dalla struttura centrale o dalle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;

g) a ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza uscite dopo l'arrivo della comunicazione del nominativo del socio alla direzione e l'impostazione o la variazione della relativa registrazione anagrafica; i soci in regola con l'iscrizione ricevono anche le pubblicazioni sociali spettanti edite nei primi tre mesi dell'anno sociale seguente;

h) a fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia stato autorizzato dal CC, a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell'ingegno.

4. Con l'adesione al Club Alpino Italiano il socio assume l'impegno:

a) di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali;

b) di ottemperare alle norme dello statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del CAI e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare;

c) di tenere comportamenti conformi ai principi informatori del CAI e alle regole di una corretta ed educata convivenza.

5. Il socio non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e delle strutture periferiche, anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.

Art. 22 – Dimissioni – Morosità – Provvedimento disciplinare

1. Dimissioni

1.1. Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili, hanno effetto immediato e non danno diritto alla restituzione neanche parziale delle quote già versate senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

1.2. Il socio ordinario vitalizio che risulta irreperibile da oltre un quinquennio è considerato dimissionario a tutti gli effetti.

2. Morosità del socio

2.1. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Presidente del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

3. Provvedimenti disciplinari

3.1. Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare. Il Consiglio Direttivo sezionale, con decisione scritta e motivata, da comunicarsi all'interessato, può adottare nei confronti del socio che non osservi lo Statuto o che non tenga un contegno conforme ai principi informatori dell'Associazione o alle regole della corretta e educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno. Nei casi più gravi il Consiglio Direttivo sezionale può, sempre con decisione scritta e motivata da comunicarsi al socio, deliberarne la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 23 – Distintivi

1. I soci iscritti ininterrottamente da venticinque, cinquanta, sessanta o settantacinque anni ricevono in omaggio dalla sezione uno speciale distintivo riprodotto lo stemma del Club Alpino Italiano.

TITOLO V – ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 24 – Organi della sezione

Sono Organi della sezione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente della sezione;
- Il Tesoriere ed il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 25 – Assemblea dei soci della sezione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.

2. Essa è presieduta da un socio eletto per alzata di mano dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti. Il presidente eletto sceglierà tra i soci un segretario verbalizzante. Al termine della seduta il segretario verbalizzante redigerà apposito verbale sottoscritto da esso stesso e dal presidente. In caso di elezioni degli organi associativi il verbale sarà sottoscritto anche dagli scrutatori.

3. Assolve le seguenti funzioni specifiche:

- a) adotta l'ordinamento della sezione e approva le variazioni al presente statuto;
- b) elegge i componenti degli Organi della sezione tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione;
- c) elegge i delegati alla AD e alla ARD ai sensi dell'art. III.1 dello statuto del C.A.I. nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione;
- e) approva i bilanci d'esercizio della sezione, consuntivi e preventivi;

f) approva i programmi economici e finanziari, annuali e pluriennali, della sezione

g) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili.

4. L'assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno;

5. Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il Consiglio Direttivo della sezione lo ritenga necessario.

6. Le Assemblee straordinarie sono pure convocate quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti della sezione, oppure da almeno un quinto dei soci maggiorenni della sezione. In questi casi il Consiglio Direttivo sezionale delibera la convocazione dell'assemblea in modo che essa si tenga entro un mese dalla richiesta.

7. L'assemblea è convocata a cura del Presidente, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo sezionale, mediante affissione nell'albo sezionale ed invio di lettera a tutti i soci aventi diritto, della convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione. La convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza

8. Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci maggiorenni in regola con i versamenti relativi all'anno precedente e, se l'assemblea si tiene dopo il 31 marzo, con i versamenti relativi all'anno in corso, dovuti alla sezione a qualsiasi titolo. I soci minori di età possono assistere alle assemblee senza diritto di voto.

9. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio della sezione. Ogni socio può avere una sola delega. La delega deve essere scritta e firmata dal delegante e dal delegato per accettazione, con indicazione delle generalità e del numero della tessera sia del delegato che del delegante.

10. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con l'intervento, direttamente e per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

11. In seconda convocazione, che deve tenersi dopo almeno un'ora dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, direttamente e per delega.

12. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Sono a scrutinio segreto le votazioni relative all'elezione degli Organi Associativi e alla nomina dei delegati all'AD e all'ARD. I membri del Consiglio Direttivo sezionale e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono votare sull'approvazione dei bilanci.

13. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti e dai delegati. Le deliberazioni concernenti l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, la costituzione di vincoli reali su beni immobili, sono adottate col voto favorevole dei due terzi dei presenti e dei rappresentati per delega, che costituiscano almeno un quarto di tutti gli aventi diritto al voto. Lo scioglimento della sezione è deliberato col voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 26 – Consiglio Direttivo della sezione

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della sezione, è composto da nove membri e dura in carica un triennio.

2. Esso è convocato dal Presidente della sezione e la prima convocazione, a seguito dell'elezione del Consiglio stesso, avverrà a cura del presidente dell'assemblea dei soci che lo ha eletto.

3. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato ai consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera, fax od e-mail. L'avviso di convocazione sarà pure affisso nell'albo sezionale entro lo stesso termine. Nei casi di urgenza, che deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo così convocato, il termine è ridotto a due giorni.

4. Assolve alle seguenti funzioni specifiche:

a) elegge tra i suoi componenti il Presidente della sezione ed il Vicepresidente;

b) elegge tra i suoi membri il Segretario e, eventualmente ritenuto utile, sempre tra i suoi membri, il Tesoriere;

c) determina le quote associative, la quota di ammissione e i contributi a carico dei soci;

d) propone all'assemblea i programmi economici e finanziari, annuali e pluriennali, della sezione;

e) approva i programmi annuali a pluriennali delle attività operative, sia tecniche che culturali, della sezione;

f) redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della sezione;

g) delibera quanto necessario e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

h) adotta gli atti e i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto attribuito alla competenza dell'Assemblea dei soci;

i) è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;

l) adotta i bilanci di esercizio della sezione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

m) autorizza la costituzione delle sottosezioni, ne delibera lo scioglimento e approva l'ordinamento delle stesse;

n) costituisce organi tecnici sezionali, nomina operatori sezionali e incaricati in genere per lo svolgimento di determinate attività sociali.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con voto palese e a maggioranza dei presenti. L'approvazione del Regolamento Generale, l'elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere e la costituzione e lo scioglimento delle sottosezioni si terrà, a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. La proposta di nominare soci onorari deve essere deliberata a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

6. I verbali delle riunioni vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio stesso entro la seconda seduta successiva;

7. La carica di consigliere si perde per dimissioni scritte dell'interessato, che sono sempre irrevocabili, o per decadenza qualora un consigliere sia assente ingiustificato per tre sedute consecutive.

8. I membri del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono far verbalizzare loro dichiarazioni e possono avere copia dei verbali delle stesse.

Art. 27 – Presidente della sezione - Vicepresidente

1. Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; egli ha poteri di rappresentanza e la firma sociale;

2. Egli assolve le seguenti funzioni specifiche:

a) convoca le sedute dell'assemblea dei soci a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo;

b) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo sezionale;

c) presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale, consuntiva e revisionale delle attività;

d) presenta i bilanci consuntivi e preventivi adottati dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Tesoriere e del Segretario;

e) pone in atto e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri e le sue funzioni vengono temporaneamente esercitati dal Vicepresidente. Il Vicepresidente collabora col Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sezionale e dell'Assemblea dei soci.

4. I candidati alla carica di Presidente e Vicepresidente della sezione al momento dell'elezione devono aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o devono avere anzianità d'iscrizione alla sezione non inferiore a cinque anni sociali completi.

5. Il Presidente della sezione è eleggibile per non più di due mandati consecutivi e cioè può tenere la carica per un massimo di sei anni consecutivi.

Art. 28 – Tesoriere – Segretario

1. Il Consiglio Direttivo sezionale può nominare tra i suoi membri un Tesoriere al quale spettano i seguenti compiti e responsabilità:

a) custodia dei fondi della sezione;

b) tenere la contabilità conservandone la documentazione;

c) redigere i Bilanci Consuntivo e Preventivo, la Relazione sulla Gestione dell'Esercizio Consuntivo e la Relazione Programmatica sull'Esercizio Preventivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo;

d) vistare i pagamenti effettuati dal Presidente;

e) collabora col Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sezionale e dell'Assemblea dei soci

2. Il Consiglio Direttivo sezionale nomina tra i suoi membri un Segretario che svolge i seguenti compiti:

- a) compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e li sottoscrive insieme al Presidente;
- b) cura i servizi amministrativi, contabili e di segreteria;
- c) collabora col Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sezionale e dell'Assemblea dei soci.

3. Il Tesoriere ed il Segretario restano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

4. Qualora il Tesoriere non venga nominato, le sue funzioni sono di competenza del Segretario.

Art. 29 – Collegio dei Revisori dei Conti della sezione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti scelti tra i soci della sezione; essi sono rieleggibili.

2. Esso esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione ed il controllo di legittimità sugli atti e sulle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea sezionale, esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'assemblea dei soci sulle proprie attività. Si riunisce almeno una volta all'anno in occasione della convocazione dell'Assemblea per relazionare sui bilanci.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle sedute della Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo della sezione.

Art. 30 – Elezione degli organi associativi

L'elezione degli organi associativi avviene con le modalità stabilite dal Regolamento Generale.

TITOLO VI – ORGANI TECNICI SEZIONALI (COMMISSIONI, COMITATI, GRUPPI E SCUOLE)

Art. 31 – La costituzione, l'ordinamento ed il funzionamento di Commissioni, Gruppi, Comitati e Scuole è disciplinato, oltre che dalle presenti norme da quelle specifiche del Regolamento Generale sezionale.

Art. 32 – Commissioni

1. Il Consiglio Direttivo sezionale costituisce speciali Commissioni formate da soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, ne determina il numero dei componenti, le funzioni e i poteri, nomina il Responsabile e approva il relativo ordinamento che regola il loro funzionamento.

2. Le Commissioni godono di autonomia tecnico-organizzativa nell'ambito delle attività programmate dalla sezione, ma non hanno autonomia amministrativa.

Art. 33 – Gruppi e Comitati

1. A richiesta di almeno dieci soci promotori maggiorenni, in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Sezione per l'anno in corso, possono essere costituiti Gruppi o Comitati

organizzati di soci che intendano sviluppare in maniera particolare una delle attività statutarie o, comunque, un'attività compatibile con i fini dell'Associazione.

2. La costituzione dei Gruppi e dei Comitati sono deliberate dal Consiglio Direttivo sezionale che approva anche il relativo regolamento per disciplinare il funzionamento tecnico e amministrativo del Gruppo o del Comitato.

3. I Gruppi ed i Comitati sono retti da organi previsti nel loro ordinamento, eletti dai loro membri.

4. I Gruppi ed i Comitati godono di autonomia tecnico-organizzativa, possono autofinanziarsi con la raccolta di contributi associativi e sponsorizzazioni, ma non hanno autonomia amministrativa.

5. I Gruppi e i Comitati devono comunicare al Consiglio Direttivo sezionale immediatamente i risultati delle elezioni dei propri organi direttivi ed i propri programmi generali e particolari di attività.

Art. 34 – Scuole

1. La costituzione di Scuole destinate a curare la formazione e la didattica nei rispettivi settori, secondo le norme dettate dalle Commissioni Centrali del CAI, è proposta agli organi centrali competenti del CAI dal Consiglio Direttivo sezionale che ne disciplina il funzionamento amministrativo ed i rapporti con la sezione e i suoi organi.

2. Le Scuole sono rette da Direttori eletti dai loro membri.

3. Le Scuole godono di autonomia tecnico-organizzativa, si autofinanziano con le quote di partecipazione ai corsi e attività didattiche in genere e con eventuali sponsorizzazioni, ma non hanno autonomia amministrativa.

4. Le Scuole devono comunicare al Consiglio Direttivo sezionale immediatamente i risultati delle elezioni dei propri organi direttivi ed i propri programmi generali e particolari di attività.

TITOLO VII – REGOLAMENTO GENERALE

Art. 35 – Il Consiglio Direttivo sezionale adotta il Regolamento Generale della sezione con lo scopo di tradurre in procedure i principi fissati dal presente Statuto sezionale.

1. Il Regolamento Generale entra in vigore subito dopo la sua adozione e verrà sottoposto a ratifica dell'Assemblea dei soci nella prima seduta successiva alla sua adozione. In sede di ratifica esso potrà subire modificazioni a mezzo di emendamenti proposti dai soci. La ratifica e gli emendamenti al Regolamento Generale sono approvati con le maggioranze ordinarie.

2. Il Regolamento Generale disciplina in particolare, tra l'altro, i seguenti argomenti:

- a) stemmi e distintivi;
- b) pubblicazioni;
- c) tesseramento;
- d) costituzione, funzionamento e scioglimento di sottosezioni;
- e) formazione e funzionamento degli Organi Tecnici sezionali;
- f) costituzione e funzionamento di Gruppi e Comitati sezionali;
- g) elezione e funzionamento degli organi associativi sezionali;

- h) gestione amministrativa della Sezione e dei suoi Organi Tecnici;
- i) accesso dei soci agli atti e alla documentazione sezionale.

TITOLO VII – TESSERAMENTO

Art. 36 – Tesseramento

1. Il tesseramento avviene in conformità al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e del Regolamento Generale sezionale.
2. L'efficacia delle nuove adesioni e dei rinnovi decorre dal giorno successivo a quello di trasmissione o consegna alla Direzione Centrale degli elenchi dei nominativi, comprovato mediante documento avente data certa.

TITOLO VIII – SOTTOSEZIONI

Art. 37 – Costituzione e ordinamento delle sottosezioni

1. Le sottosezioni sono costituite, dietro domanda presentata da un comitato promotore, con deliberazione del Consiglio Direttivo della sezione.
2. L'ordinamento della sottosezione non può essere in contrasto con quello della sezione ed è approvato, anche nelle sue modifiche, dal Consiglio Direttivo di questa.
3. La sottosezione assume obbligatoriamente la denominazione < Club alpino italiano – Sezione di Pescara – Sottosezione di “seguito dal nome del comune o della località”>;
4. Il Consiglio Direttivo della sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dall'ordinamento della sezione, dal Regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDR subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti.
5. In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio.
6. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.
7. I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

TITOLO IX – PUBBLICITA' DEGLI ATTI SEZIONALI – NORME FINALI

Art. 38 – L'accesso agli atti della sezione da parte dei soci è regolamentato dal Regolamento Generale.

Art. 39 – Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI o della sezione se non espressamente autorizzate dagli organi sezionali competenti.

Art. 40 – Le controversie tra i soci o fra soci e gli Organi Associativi non possono essere deferite all’Autorità Giudiziaria. Il giudizio su dette controversie spetta al Collegio dei Probiviri nei suoi vari livelli di giurisdizione, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

Art. 41 – Le modificazioni del presente Statuto e lo scioglimento della sezione sono deliberate dall’Assemblea dei soci con le maggioranze previste all’art. 25.

Art. 42 – scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano.

2. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

3. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’intero suo patrimonio, esaurita la fase di liquidazione a norma di legge e dello Statuto del C.A.I., è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

4. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda all’ordinamento nazionale del CAI.

TITOLO X – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ORDINAMENTO SEZIONALE

Art. 43 – Forme di pubblicità del contenuto del presente Statuto sezionale

1. Il Consiglio Direttivo sezionale, adottato il presente statuto o modifiche di esso, mette a disposizione dei soci la relativa documentazione almeno dieci giorni prima della convocazione mediante affissione presso i locali sezionali. Ciascun socio ha diritto a riceverne copia a proprie spese. Detta documentazione è anche trasmessa, entro lo stesso termine, al Collegio dei Revisori dei Conti e a tutti i responsabili degli organi tecnici sezionali (commissioni, comitati e gruppi). La documentazione disponibile è costituita dal testo adottato accompagnato da tutta la documentazione preparatoria con gli emendamenti presentati e le dichiarazioni a verbale del Consiglio Direttivo. Una volta intervenuta l’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci, il testo definitivo approvato e detta documentazione va inoltrata anche al CDR.

Art. 44 – Interpretazione autentica dell’ordinamento della sezione

1. Gli organi tecnici (commissioni, comitati e gruppi), esclusi il Presidente e Vicepresidente, sono soggetti abilitati alla richiesta di interpretazione autentica di una norma dell’ordinamento della sezione. La richiesta deve essere deliberata a maggioranza dei componenti degli organi richiedenti e deve essere presentata al Presidente della sezione per iscritto con chiaro riferimento alla norma in oggetto e alle motivazioni che hanno determinato la richiesta.

2. Il Presidente della sezione istruisce la pratica. Se incompleta degli elementi necessari la restituisce al richiedente con richiesta di completamento, se completa trasmette la richiesta al Consiglio Direttivo sezionale che elabora collegialmente l’interpretazione autentica eventualmente integrando la propria struttura con uno o più esperti esterni a propria scelta e ricorrendo se necessario alla consulenza di organi tecnici regionali o centrali esistenti. Il Consiglio Direttivo sezionale delibera l’interpretazione autentica della norma nella prima seduta utile.

3. L'interpretazione autentica è elaborata sulla base della documentazione preparatoria conservata, inclusi i dibattiti e le dichiarazioni registrate nel corso delle sedute degli organi che avevano approvata e/o adottata la norma. L'interpretazione autentica non può mai concludersi con una proposta di modifica della norma stessa.

4. Non sono ammesse ad esame ulteriori richieste di interpretazione della stessa norma, anche da parte di altri soggetti, salvo che siano intervenute nel frattempo modificazioni della norma stessa.

Approvato nell'Assemblea dei soci della Sezione C.A.I. di Pescara del 09/02/2007.

Il Presidente

Il Segretario

Nicola Cerasa

Maria Di Gregorio